



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:s.orlandi@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2579 del
21/07/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. sergio verasani

Responsabile del procedimento

dott. sergio verasani

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 9865579556 Accordo quadro, della durata di due anni, per la fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Orlandi Stefano



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20.04.2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22.05.2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione;

che con nota a firma del Direttore del Dipartimento II, Ing. Giuseppe Esposito, datato 20 luglio 2023, è stato trasmesso, tra gli altri, al Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II la documentazione concernente l'Accordo quadro inerente la " fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo, sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" , per l'importo complessivo di € 200.000,00;

preso atto che la documentazione di cui sopra si compone dei seguenti elaborati:
Capitolato Speciale d'Appalto amministrativo; Elenco prezzi; Relazione Tecnica; DUVRI;

visto il quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 200.000,00 ripartito come segue:



A	A - Importo della fornitura	
a.1	Importo fornitura (soggetta a ribasso)	€ 161.290,32
a.2	Oneri per la sicurezza (non ribassabili)	€ 0,00.
	Importo totale a base d'asta	€ 161.290,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.7	Fondo ex art. 45 c. 2 D.lgs 36/2023	€ 3.225,81
b.1 2	IVA (22%)	€ 35.483,87
	TOTALE somme a disposizione	€ 38.709,68
	Totale finanziamento (A + B)	€ 200.000,00

Visto l'art. 45 del d.lgs. 36/2016 rubricato " Incentivi alle funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.[...]";

Visti, altresì, i commi 3 e 5 del richiamato art. 45 del d.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n.



116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi;

Atteso che nel caso di specie la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche è pari all' 2% perché trattasi di fornitura;

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: " Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici...[..]";

visto l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, che recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. [...]";

Atteso che:

l'art. 59 del D.lgs. 36 del 2023 recita testualmente: "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza....Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro";

Considerato che il presente appalto ha per oggetto la disciplina di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi del citato art. 59 del Nuovo codice degli appalti, entrato in vigore il 1 luglio 2023 e che l'importo minimo garantito da affidare all'operatore è pari a zero, e la graduatoria di aggiudicazione ha quale unico effetto quello di determinare i ribassi applicabili;

Ritenuto di prendere atto della documentazione trasmessa relativa al suddetto Accordo quadro, inerente la " fornitura e trasporto presso i magazzini dell'ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento Il "Viabilità e Mobilità", nonché di approvare, su proposta del Rup, l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.lgs 36/2023, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate, per un importo complessivo di € 200.000,00;

Ritenuto altresì che detta procedura aperta sia da espletarsi per un importo complessivo di € 161.290,32 (di cui € 0,00 per spese relative al costo della manodopera e per oneri della sicurezza);

Dato atto che con Determinazione dirigenziale RU 2045 DEL 19 GIUGNO 2023 è stato nominato RUP dell'intervento in parola l'Ing. Vincenzo Cecere;



L'esecuzione del contratto dell'Accordo Quadro avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salva la possibilità per l'Amministrazione di chiedere, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata ai sensi degli articoli 50 comma 6 e 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che:

le forniture di cui trattasi, non predeterminate nel numero, saranno individuate dalla Stazione appaltante, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto di specifici contratti applicativi;

a seguito del perfezionamento e assegnazione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegnerà ad assumere le forniture che successivamente e progressivamente saranno richieste dalla Città metropolitana di Roma Capitale entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti;

l'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintanto che la Città metropolitana di Roma Capitale non darà luogo ai contratti applicativi;

lo stipulando accordo quadro definirà la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti applicativi che, nel corso della sua validità, si riterranno necessari;

che all'affidamento dei singoli contratti applicativi si procederà mediante successivi atti negoziali sottoscritti dal RUP competente;

che l'accordo quadro di cui trattasi avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla firma dell'Accordo Quadro, eventualmente rinnovabili per una sola volta per la medesima durata;

che il valore economico stabilito nell' accordo quadro di cui alla presente Determinazione dirigenziale, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara ed individuare il quadro economico dell'accordo quadro. Pertanto, l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, non obbligando l'Amministrazione a pervenire alla concorrenza di detto importo. Le forniture di ciascun contratto attuativo verranno stabiliti dalla Stazione appaltante e contabilizzati sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara ribassato della percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria. Dal momento della stipula dei contratti attuativi, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli "Ordinativi" e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi;

La procedura che con la presente Determinazione dirigenziale si intende approvare è priva di rilevanza contabile in quanto la relativa spesa potrà eventualmente essere contrattualizzata (contratti discendenti) e le relative somme potranno essere impegnate in favore dell'aggiudicatario, solo se e quando le stesse si renderanno disponibili sugli specifici capitoli di spesa inerenti la fornitura in esame, coerentemente con le risorse disponibili in bilancio e previa adozione di successivo atto di impegno della spesa, fermo restando quanto segue:

a. Resta nella facoltà dell'Amministrazione, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritto alcuno, di affidare la fornitura all'Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo/discendente del presente accordo quadro.

b. L'Appaltatore è vincolato, entro il periodo di validità dell'accordo, all'esecuzione delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi/discendenti dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.



c. L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro fintanto che l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Altresì non avrà diritto a richiedere ulteriori somme ove l'intero importo dell'accordo non dovesse venire erogato mediante contratti applicativi;

d. A tutti i contratti applicativi verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara per la conclusione dell'accordo quadro;

e. che l'accordo quadro prevede le seguenti clausole essenziali:

Importo minimo pari ad € 0;

Importo massimo pari ad € 161.290,32 esclusa IVA;

Durata dell'accordo: 24 mesi, prorogabili una sola volta, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro;

che l'art. 16 del Capitolato speciale di appalto recita testualmente: " Tutte le prestazioni sono subappaltabili. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023";

visto l'art. 29 del D.Lgs. 36/2023 che recita quanto segue: "Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA



1. di prendere atto della documentazione citata in narrativa ed acquisita agli atti, relativa alla "fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità, per un importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A	A - Importo della fornitura	
a. 1	Importo fornitura (soggetta a ribasso)	€ 161.290,32
a. 2	Oneri per la sicurezza (non ribassabili)	€ 0,00.
	Importo totale a base d'asta	€ 161.290,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b. 7	Fondo ex art. 45 c. 2 D.lgs 36/2023	€ 3.225,81
b. 12	IVA (22%)	€ 35.483,87
	TOTALE somme a disposizione	€ 38.709,68
	Totale finanziamento (A + B)	€ 200.000,00

2. di stabilire che l'affidamento debba avvenire a mezzo di espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.lgs 36/2023, trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate, per un importo di € 161.290,32;

3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, la stipulazione di un Accordo Quadro per la durata massima di 24 mesi, prorogabili una volta sola, decorrenti dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro;

4) di dare atto che l'Accordo Quadro prevede le seguenti clausole essenziali:
Minimo garantito: € 0,00;



Importo massimo € 161.290,32 esclusa IVA;

Durata dell'accordo: 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro;

5) di demandare a successivi provvedimenti autorizzativi del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II l'attivazione dei contratti applicativi dell'Accordo quadro, mediante i quali a seguito delle esigenze dell'Ente e previo reperimento delle risorse, verrà impegnata la spesa, in base agli stanziamenti effettivi del bilancio di previsione;

6) di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP competente, verrà predisposta, da parte del Servizio n. 1 del Dipartimento II, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia della medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'aggiudicatario;

7) di applicare quanto disposto dalla Deliberazione n. 11 del 27/03/2023, ai sensi del quale l'assunzione degli impegni pluriennali sull'annualità 2025 sarà limitata alle sole spese correlate alle entrate a destinazione vincolata ed a quelle finalizzate ad evitare danni all'Ente;



Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.